



COMUNE DI ALFONSINE
Provincia di Ravenna
MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR CIVILE
MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE

1.1.1.1.1.1.1.1 Area Tecnica Gestione Associata Comuni di Cotignola, Fusignano, Alfonsine

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

Ai sensi del:
D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 - art. 26

Riferimento ai servizi di

| |
|--|
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI UNA PARTE DELLE AREE VERDI E DELLE AIUOLE COMUNALI - BIENNIO 2023/2024 RISERVATA A COOP. SOCIALI TIPO B |
|--|

CIG _____

Da svolgersi presso

Area verdi e aiuole pubbliche comunali site nel Comune di Alfonsine (RA)

REVISIONE N°: **0_**

DATA: **Ottobre 2022**

Indice**Indice generale**

| | |
|--|--------------------|
| Riferimenti legislativi..... | 3 |
| Committente..... | 5 |
| Affidamento del servizio..... | 5 |
| Descrizione del servizio..... | 6 |
| Norme generali di comportamento..... | 6 |
| Condizioni di contemporaneità..... | 8 |
| Informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare le imprese appaltatrici / lavoratori autonomi, sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal committente, sulle misure generali di sicurezza..... | 8 |
| Utilizzo delle attrezzature da lavoro..... | 12 |
| Gestione dell'emergenza..... | 13 |
| Costi relativi alla sicurezza..... | 13 |
| Firma del documento..... | 14 |

2 Riferimenti legislativi

Il presente documento viene redatto ai sensi dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81, di seguito riportato:

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente, sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie

all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

3 Committente

| | |
|--|--|
| DENOMINAZIONE | Comune di Alfonsine |
| INDIRIZZO | <i>Piazza Gramsci, 1, – 48011 Alfonsine (RA)</i> |
| DATORE DI LAVORO | <i>Dott. Rodolfo Gaudenzi Responsabile Area Tecnica Gestione Associata Comuni di Cotignola, Fusignano, Alfonsine</i> |
| RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE | <i>Dott.ssa Vittoria Politi KORU</i> |
| REFERENTE PER I SERVIZI AFFIDATI | <i>Dott. Rodolfo Gaudenzi Responsabile Area Tecnica Gestione Associata Comuni di Cotignola, Fusignano, Alfonsine</i> |

4 Affidamento del servizio

Affidamento in appalto

Per l'esecuzione del servizio in oggetto è previsto l'intervento di una sola impresa appaltatrice, cooperativa sociale o lavoratore autonomo in regime di appalto.

Affidamento in subappalto

Non è consentito il subappalto.

Il datore di lavoro committente provvederà alla verifica, come previsto dall'art. 26 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, dell'idoneità tecnico - professionale delle imprese appaltatrici / lavoratori autonomi, in relazione al servizio affidato in appalto ed eventualmente in subappalto, attraverso:

- ☐ Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico – professionale;
- ☐ Copia del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato.

5 Descrizione del servizio

| | |
|---------------------------------|---|
| ATTIVITÀ DA SVOLGERE | <ul style="list-style-type: none"> • Sfalcio, trinciatura e raccolta dell'erba; • Irrigazione delle piante • Interventi di potatura di arbusti e/o alberi, raccolta foglie, ramaglie e rifiuti; • Piantumazione di fiori |
| LUOGO DI LAVORO | <ul style="list-style-type: none"> • Aree verdi e aiuole comunali nel territorio del Comune di Alfonsine come meglio individuate nell'allegato elenco |
| INIZIO – FINE AFFIDAMENTO | Da Gennaio 2023 fino al 31 Dicembre 2024 |
| GIORNI E ORARI DELLE ATTIVITÀ | Vedasi capitolato d'oneri |
| ATTREZZATURE DI LAVORO PREVISTE | <p>Per sfalcio, trinciatura e raccolta erba, potatura di arbusti e/o alberi e raccolta ramaglie e rifiuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Decespugliatori; • Soffiafoglie; • Motosega; • Potatore / sramatore; • Tagliasiepi; • Trattore con barra falciante e/o braccio trinciaerba; • Tosaerba semovente; • Rastrelli, falcetto, scale ed altre attrezzature manuali per il taglio e la raccolta del materiale tagliato |
| AGENTI CHIMICI PREVISTI | <p>Carburanti e lubrificanti per le attrezzature in uso</p> <p>Prodotti fitosanitari</p> <p>Concimi</p> |

6 Norme generali di comportamento

Ai fini del perseguimento della massima sicurezza in fase di lavorazione si adotteranno diverse misure a secondo dell'interazione fra i diversi tipi di lavorazione e con le aree adiacenti alla lavorazione; in particolare per quanto attiene alla aree di lavoro in presenza di lavoratori e cittadini occorrerà mettere in sicurezza le specifiche aree interessate, oltre che posizionare idonea segnaletica di preavviso da apporre in conformità alle prescrizioni del Codice della Strada e dei Regolamenti Comunali vigenti.

Le chiusure delle aree di cantiere al traffico devono essere realizzate opportunamente, sì da essere adeguatamente segnalate e garantire un percorso alternativo.

L'attività nel suo complesso deve avvenire in adeguata protezione. I movimenti dei mezzi d'opera devono avvenire all'interno della zona delimitata di cantiere e, nei casi d'impossibilità, tramite interruzione momentanea, segnalata e regolata da specifica Ordinanza della Polizia Municipale, del traffico cittadino nella zona interessata dai movimenti; a tal riguardo è prescritto l'impiego di opportuno materiale di segnalazione ed indumenti di sicurezza.

Generali

Oltre alle misure di Prevenzione espressamente indicate nella successiva specifica, che contiene anche l'elenco dei rischi di interferenza, durante lo svolgimento delle attività lavorative, da parte dell'azienda esterna, dovranno essere sempre osservate le seguenti misure.

L'Appaltatore:

- deve concordare le tempistiche (es. giorni ed orari di accesso ai locali del Committente) con i referenti aziendali forniti in sede di aggiudicazione onde evitare eventuali interferenze con l'attività comunali, anche svolte da terzi soggetti;
- deve scaricare il proprio materiale se necessario nel luogo indicato all'atto dell'aggiudicazione;
- deve svolgere il proprio ruolo e le proprie manovre in sicurezza senza addurre danni a persone o a cose;
- deve accedere alle aree comunali seguendo scrupolosamente i dettami comunicatigli dall'ente onde evitare eventuali interferenze con percorsi pedonali e/o dedicati alle emergenze;
- deve tempestivamente allontanare contenitori, scatole, casse, cesti, roller, pallets vuotati e rifiuti. Non sono permessi, se non autorizzati, stoccaggi presso i luoghi non identificati dal Committente, né di prodotti né di attrezzature;
- per situazioni di allarme e/o di emergenza in genere il personale dell'Appaltatore dovrà seguire le istruzioni della Direzione Servizi.
- In caso di problematiche tecniche sono reperibili gli operatori tecnici nei seguenti orari di servizio:
 1. Lun-Merc-Ven: 8:00-13:00
 2. Mart-Gio: 8:00-13:00 / 14:00-18:00.
 3. Chiedere al personale in servizio eventualmente presente in loco.
- dovrà rispettare integralmente le prescrizioni di cui al Codice della Strada, al Regolamento per l'attuazione del Codice della Strada, al DM 10 luglio 2002 ed al DM 04 marzo 2013 relativamente alla segnalazione delle attività svolte su strade aperte alla circolazione pubblica.

Il personale dipendente dell'Appaltatore è obbligato a:

- osservare le norme di sicurezza, la prescrizione e l'adozione di tutte le relative misure e cautele prevenzionistiche per i rischi specifici propri dell'attività;
- attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici;
- segnalare e delimitare le zone di lavoro come "Attenzione: uso del decespugliatore", vietandone l'accesso ed il passaggio alle persone in prossimità di esso;
- usare i mezzi protettivi individuali;
- non usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere possono costituire pericolo per chi li indossa e per l'utenza presente nelle adiacenze;
- lasciare a lavori ultimati la zona interessata sgombra e libera da macchinari e rifiuti;
- impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;
- segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli).

È fatto assoluto divieto al personale dipendente dell'Appaltatore:

- accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori;

- compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- compiere lavori usando fiamme libere, utilizzare mezzi igniferi o fumare nei luoghi con pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto;
- gettare mozziconi, sigarette, materiale infiammabile in prossimità dei luoghi di lavoro;
- ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
- utilizzare attrezzature ed utensili dell'Ente (salvo autorizzazioni specifiche);
- assumere alcool in qualsiasi quantità durante l'orario di lavoro, nonché sostanze stupefacenti.

Nell'ambito dello svolgimento delle attività, il personale esterno occupato deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (comma 8, art. 26 del D. Lgs. 81/2008).

L'Ente committente si impegna a comunicare all'Appaltatore le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti della committenza e le misure di Prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 81/2008.

L'Ente committente e l'Appaltatore provvedono alla immediata comunicazione dei rischi non previsti nel presente DUVRI e che si manifestano in situazioni particolari o transitorie.

7 Condizioni di contemporaneità

Nel corso del servizio oggetto del presente affidamento, si prevede che possano essere presenti nei luoghi di lavoro o in prossimità di essi:

- L'impresa appaltatrice;
- Dipendenti dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Alfonsine, con i quali è prevista una stretta collaborazione per l'esecuzione delle attività;
- La cittadinanza.

Sulla base delle condizioni di contemporaneità sopra indicate vengono individuati i rischi derivanti da interferenze, di seguito indicati.

8 Informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare le imprese appaltatrici / lavoratori autonomi, sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal committente, sulle misure generali di sicurezza

In riferimento alle indicazioni del D.Lgs. 81/08, art. 26, comma 1, lett. b), il datore di lavoro committente fornisce, all'impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi che svolgono le attività contrattualmente definite, le dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

A questo proposito, il datore di lavoro committente, fornisce alla ditta affidataria le informazioni sui rischi presenti negli ambienti previsti nel contratto.

Non sono fornite informazioni specifiche sulle misure di emergenza da adottare da parte dell'impresa appaltatrice, tenuto conto del fatto che le attività si svolgono in aree pubbliche esterne.

In relazione ai rischi presenti nei luoghi di lavoro del committente, i lavoratori delle imprese appaltatrici / lavoratori autonomi dovranno utilizzare i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale che dovranno essere forniti a cura dell'impresa appaltatrice:

- ☐ **Indumenti ad alta visibilità – EN 471 – cat III**
- ☐ **Scarpe di sicurezza – EN 20345 cat S3**

I lavoratori dell'impresa appaltatrice / lavoratori autonomi sono tenuti ad utilizzare i DPI necessari per la protezione dai rischi specifici derivanti dalle attività da essi svolte.

Tutti i DPI dovranno essere marcati CE ed essere conformi alle prescrizioni del D.Lgs. 475/92 (art.76 comma 1 D.Lgs. 81/08) e successive modificazioni e integrazioni. Quando previsto dalla legge, dovrà essere preventivamente fornita informazione e formazione ai lavoratori sull'uso dei DPI (obbligatoriamente per i DPI di 3a cat. e per i dispositivi di protezione dell'udito).

In caso di esigenze specifiche inerenti allo svolgimento delle attività affidate, dovrà essere contattata la Direzione Servizi.

Non è consentito al personale dell'impresa appaltatrice / lavoratori autonomi richiedere l'ausilio del personale del comune di Alfonsine per lo svolgimento delle attività appaltate.

Le imprese appaltatrici / lavoratori autonomi sono tenuti, nello svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento, a:

- ↳ mantenere sempre in ordine le attrezzature di lavoro poste nell'area oggetto dell'intervento;
- ↳ dotare il caposquadra di un mezzo di comunicazione idoneo per essere immediatamente rintracciato (es. telefono cellulare);
- ↳ impiegare attrezzature di lavoro rispondenti alle vigenti prescrizioni legislative.
- ↳ segnalare eventuali pericoli presenti nel luogo di lavoro derivanti dalle attività in corso di svolgimento alle eventuali imprese subappaltatrici, al personale del comune di Alfonsine ed alla cittadinanza.
- ↳ I lavoratori autonomi sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi previsti dall'art. 21 DLgs 81/08:
- ↳ Utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III DLgs 81/08;
- ↳ Munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III DLgs 81/08.

In caso di infortunio sul lavoro l'impresa appaltatrice / lavoratore autonomo dovrà dare tempestiva comunicazione del fatto alla Direzione Servizi.

Il Personale del Comune di Alfonsine si riserva la possibilità di verificare, sul campo, l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione concordate, provvedendo eventualmente ad interrompere i lavori nel caso di non conformità che mettano a repentaglio la salute e la sicurezza dei lavoratori o della Cittadinanza o l'integrità dei beni.

Rischi derivanti dall'ambiente di lavoro

| Rischi | Livello di rischio | Applicabile a: | Misure di sicurezza e relativi responsabili | |
|---|---------------------------|---|--|----------------------|
| | | | Descrizione | Responsabile |
| <i>Investimento di lavoratori per transito di mezzi; incidenti stradali</i> | <i>Medio</i> | Impresa appaltatrice / sub-appaltatrice | <ul style="list-style-type: none"> Rispettare integralmente le prescrizioni di cui al Codice della Strada, al Regolamento per l'attuazione del Codice della Strada, al DM 10 luglio 2002 ed al DM 04 marzo 2013 relativamente alla segnalazione delle attività svolte su strade aperte alla circolazione pubblica | Impresa appaltatrice |
| <i>Scivolamento, inciampo</i> | <i>Basso</i> | Impresa appaltatrice / sub-appaltatrice | <ul style="list-style-type: none"> Utilizzare scarpe di sicurezza con suola a carro armato conformi a EN 20345 cat S3 | Impresa appaltatrice |
| <i>Caduta operatori lungo scarpate o pendii</i> | <i>Medio</i> | Impresa appaltatrice / sub-appaltatrice | <ul style="list-style-type: none"> Mantenersi a distanza adeguata dai bordi delle scarpate Utilizzare dispositivi di prevenzione delle cadute dall'alto nel caso di avvicinamento al bordo delle scarpate Divieto di esecuzione di taglio erba con decespugliatore a mano sui fianchi di argini (scarpate) | Impresa appaltatrice |
| <i>Ribaltamento del trattore lungo scarpate o pendii</i> | <i>Medio</i> | Impresa appaltatrice / sub-appaltatrice | <ul style="list-style-type: none"> Divieto di transito del trattore lungo i fianchi dell'argine (scarpate), sia longitudinalmente, sia trasversalmente Utilizzo di braccio trinciaerba laterale, da utilizzare sulla sommità dell'argine o alla base dell'argine, per il taglio erba sui fianchi dell'argine (scarpate) Mantenimento di adeguate distanze di sicurezza tra le ruote del trattore ed i bordi delle scarpate Utilizzo delle rampe di salita predisposte per il passaggio dalla base degli argini alla loro sommità e viceversa Utilizzo di trattori equipaggiati con cabina ROPS contro il rischio di ribaltamento Utilizzo dei mezzi di ritenzione del conducente (cinture di sicurezza o analoghi) previsti sul trattore | Impresa appaltatrice |

| Rischi | Livello di rischio | Applicabile a: | Misure di sicurezza e relativi responsabili | |
|--|---------------------------|---|--|----------------------|
| | | | Descrizione | Responsabile |
| <i>Rischio biotico</i> | <i>Basso</i> | Impresa appaltatrice / sub-appaltatrice | <ul style="list-style-type: none"> Le imprese esecutrici dovranno segnalare ai propri operai la presenza dei rischi biotici nelle proprie lavorazioni e istruirli sulle misure preventive e protettive da adottare in base al singolo rischio. Va altresì verificata l'idoneità sanitaria del personale alla specifica mansione: in caso di soggetti con particolare allergie a punture di insetti o simili, vanno prese tutte le precauzioni consigliate dal medico competente. Per morsi di cani, piccoli roditori e, in particolare per morsi di vipere, recarsi immediatamente al pronto soccorso. Vanno comunque indossati dispositivi di protezione del corpo e delle sue parti, adatti alla specifica lavorazione e all'ambiente lavorativo Fare uso di repellenti | Impresa appaltatrice |
| <i>Esposizione a microclima severo</i> | <i>Basso</i> | Impresa appaltatrice / sub-appaltatrice | <ul style="list-style-type: none"> Le imprese esecutrici dovranno adottare una buona organizzazione di lavoro per ridurre il più possibile le esposizioni a climi troppo freddi o troppo caldi. Gli addetti dovranno comunque munirsi di abiti pesanti nella stagione fredda al fine di proteggersi dalle basse temperature. Durante le stagioni più calde è necessario indossare copri capi per evitare insolazioni ed è consigliato disporre di bibite fresche e integratori di sali minerali da consumare frequentemente. | Impresa appaltatrice |

Nota: i livelli di rischio sono attribuiti sulla base della combinazione del livello di gravità del danno derivante (da danno lieve e reversibile a danno mortale) e del livello di probabilità di accadimento (da remoto a molto probabile).

Rischi derivanti da interferenze

| Rischi | Livello di rischio | Applicabile a: | Misure di sicurezza e relativi responsabili | |
|--|---------------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | Descrizione | Responsabile |
| <i>Investimento di persone appiedate</i> | <i>Medio</i> | Ente committente Cittadinanza | <ul style="list-style-type: none"> Gli addetti alla guida di mezzi dovranno avere ricevuto specifica formazione teorico pratica a cura dell'Appaltatore La velocità deve essere sempre inferiore ai 15 km/h. In condizioni particolari di traffico e/o affollamento la velocità dovrà essere ridotta al di sotto del limite stabilito, onde garantire un'adeguata situazione di sicurezza. Segnalare efficacemente l'area di lavoro Il conducente deve prestare particolare attenzione in retromarcia, interrompere il lavoro se qualcuno si trova nel raggio di azione del mezzo, inserire il freno di stazionamento prima di lasciare il mezzo in | Impresa appaltatrice Ente committente |

| | | | | |
|--|-------|----------------------------------|---|--|
| | | | sosta | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • È vietato sostare dietro i mezzi in sosta od in manovra, nonché nelle zone di deposito dei materiali • È obbligatorio segnalare la propria presenza durante i sopralluoghi | Ente committente Cittadinanza |
| Rumore | Basso | Ente committente | <ul style="list-style-type: none"> • Adottare attrezzature e metodi di lavoro tali da ridurre al minimo la generazione di rumore | Impresa appaltatrice |
| | | Cittadinanza | <ul style="list-style-type: none"> • Indossare DPI di protezione dell'udito in caso di sopralluoghi di durata prolungata nella zona di lavoro | Ente committente Cittadinanza |
| Rischio incendio | Basso | Ente committente Cittadinanza | <ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di nomina e formazione di lavoratori quali addetti antincendio e lotta antincendio • Obbligo di dotazione di estintori idonei per tipologia e capacità estinguente • Utilizzo di serbatoi omologati per il rifornimento di carburanti dei mezzi e delle attrezzature di lavoro • Utilizzo di sistemi per impedire lo sversamento di carburanti e di materiali assorbenti da usare all'occorrenza | Impresa appaltatrice |
| Rischio di inciampo o scivolamento per presenza di materiali a terra | Basso | Ente committente Cittadinanza | <ul style="list-style-type: none"> • Rimozione degli sfalci e/o accatastamento degli stessi nel più breve tempo possibile, in modo che non creino pericolo per la cittadinanza | Impresa appaltatrice |
| Proiezione di sassi, erba, rami o altri oggetti | Alto | Ente committente | <ul style="list-style-type: none"> • Delimitare la zona di intervento durante l'uso di decespugliatore (raggio di 15 mt dalla zona di lavoro) e trattore con braccio trinciaerba (150 mt dal retro del braccio) • Interruzione dei lavori in caso di avvicinamento persone | Impresa appaltatrice Ente committente |
| | | Cittadinanza | <ul style="list-style-type: none"> • È obbligatorio segnalare la propria presenza durante i sopralluoghi | Ente committente Cittadinanza |

Nota: i livelli di rischio sono attribuiti sulla base della combinazione del livello di gravità del danno derivante (da danno lieve e reversibile a danno mortale) e del livello di probabilità di accadimento (da remoto a molto probabile)

I Datori di Lavoro delle imprese appaltatrici ed i lavoratori autonomi dichiarano di impegnarsi a rispettare le misure di sicurezza a loro carico e, per le imprese appaltatrici, di informare e formare i propri lavoratori sui contenuti del presente documento, al fine di renderli edotti dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare, sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, sui rischi derivanti dalle interferenze e sulle misure di sicurezza da adottare.

9 Utilizzo delle attrezzature da lavoro

Attrezzature da lavoro in proprietà o in dotazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi

- le macchine e le attrezzature da lavoro, in dotazione alle imprese esecutrici e lavoratori autonomi dovranno essere rispondenti alle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, al D.lgs. 17/10, al D.Lgs 81/08 e s.m.i, alle normative tecniche applicabili e specifiche delle macchine ed attrezzature stesse;
- possedere caratteristiche tecniche compatibili con le lavorazioni da eseguire e l'ambiente nel quale vengono utilizzate, anche in relazione alle emissioni rumorose;
- essere utilizzate da personale (munito di idonei DPI), informato, formato ed addestrato al corretto utilizzo in totale sicurezza, come richiesto dal D.Lgs 81/08 e secondo quanto riportato negli specifici

manuali di uso e manutenzione, in relazione alle specifiche esigenze degli ambienti di lavoro; in caso di attrezzature che necessitano di formazione specifica e/o addestramento, il referente del committente ne potrà richiedere documentazione formale;

- essere sottoposte alle omologazioni, verifiche, manutenzioni, revisioni e collaudi periodici previsti dal costruttore e/o dalle normative applicabili a cura di ditte specializzate e/o organismi on enti notificati, conformemente quanto previsto dalle normative stesse;

10 Gestione dell'emergenza

Per quel che riguarda le misure di emergenza adottate dal committente queste sono relative ai luoghi di lavoro con presenza di proprio personale dipendente, non anche ai luoghi di lavoro oggetto di attività

E' pertanto indispensabile che le varie imprese esecutrici, prima dell'inizio delle attività manutentive, abbiano predisposto le loro specifiche procedure per la gestione delle emergenze, come da normativa vigente. In particolare siano organizzate in modo tale da garantire la presenza, sul posto di lavoro:

- di presidi sanitari, quale cassetta primo soccorso;
- dei presidi antincendio, quali estintori portatili;
- di personale in numero adeguato alla squadra di lavoro, debitamente informato, formato e addestrato sul primo soccorso, nonché sulla prevenzione incendi.

11 Costi relativi alla sicurezza

Quando si parla di costi della sicurezza, si fa riferimento a due diversi tipi di costi e precisamente a:

1. Costi relativi alla sicurezza delle attività oggetto dell'appalto in sé e per sé considerate;
2. Costi derivanti dalla prevenzione e protezione contro i rischi dovuti alle interferenze tra attività dell'appalto e attività del committente o di altri appaltatori o subappaltatori o, in alcuni casi, attività di terzi estranei non coinvolti dall'attività di lavoro ma comunque presenti a vario titolo nei luoghi di lavoro.

Stima dei costi

Le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza sono principalmente di natura organizzativa e gestionale. Esse vengono concordate e condivise durante le riunioni di coordinamento, con particolare riferimento alla prima riunione.

Misure di prevenzione e protezione a carico del Committente

- Designazione di un referente operativo della committenza per l'appaltatore (referente del coordinamento).
- Comunicazione all'appaltatore di eventuali rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro

Misure di prevenzione e protezione a carico dell'appaltatore

- Presa visione dei luoghi di lavoro preventiva all'inizio lavori
- Consegna del Documento di Valutazione dei Rischi o sua sintesi
- Individuazione di un referente del coordinamento
- Comunicazione delle misure di emergenza adottate
- In fase operativa:
 - verifica delle condizioni effettive di lavoro
 - presidio costante delle lavorazioni
 - delimitazione dei luoghi di lavoro
 - adozione di segnaletica di sicurezza,
 - e quant'altro riportato nel presente documento.

In relazione alla valutazione dei rischi derivanti da interferenze descritta in precedenza, si riportano di seguito i costi relativi alla sicurezza necessari per ridurre al minimo i suddetti rischi:

| Misura di sicurezza | Costo unitario | Q.tà | Costo misura |
|---|--------------------|------------------------|-------------------|
| F01.025.050 <i>Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose, costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento:</i> | / | / | / |
| F01.025.050.a <i>modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese</i> | € 1,27 | 4 transenne x 24 mesi | € 122,00 |
| F01.025.050.e <i>allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo</i> | € 3,13 | 4 transenne x 128 pose | € 1.602,56 |
| F01.025.070 <i>Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, altezza 1,2 m, fissati nel terreno a distanza di 2 m, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura</i> | € 1,56 Al metro | 1.000 mt | € 1.560,00 |
| <i>Oneri a forfait per misure di sicurezza di carattere organizzativo (es. posa segnaletica stradale di cantiere, posa rete antischegge) e per la formazione specifica dei lavoratori sui rischi interferenziali</i> | | | € 3.000,00 |
| Totale oneri per la sicurezza | | | € 6.284,56 |

Tale stima non è assoggettata al ribasso nelle offerte contrattuali.

12 Firma del documento

| | |
|---|--|
| Data | |
| Firma del datore di lavoro committente | |
| Firma del datore di lavoro dell'impresa appaltatrice titolare del contratto | |

W:\tecnico\MINGHETTI\ANNO 2022 LAVORI\SPESA CORRENTE\appalto sfalcio erba aree verdi 2023 -2024\delibera e progetto sfalcio erba 23 24\DUVRI sfalcio erba e aiuole 2023 24 def.odt